



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

COPIA

**Deliberazione n. 177
del 14-11-2017**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2017-2019 E
PROGRAMMAZIONE 2020**

L'anno duemiladiciassette, addì quattordici del mese di novembre, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'articolo 20 dello statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta comunale.

All'appello risultano:

DRAGO CHIARA	SINDACO	Presente
GUERINI GIOVANNA	VICE SINDACO	Presente
SANGALETTI MATTIA	ASSESSORE	Presente
PEZZOLI DANIELE	ASSESSORE	Presente
GASTOLDI ANDREA	ASSESSORE	Presente
MACCARINI LARA	ASSESSORE	Presente

TOTALE PRESENTI: 6
TOTALE ASSENTI: 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. GIUSEPPE BRANDO, il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa CHIARA DRAGO - SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Udito l'intervento dell' Assessore al Personale dott. Daniele Pezzoli;

Visto l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, ora rubricato "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale", il quale ha ridefinito la disciplina della programmazione del personale delle amministrazioni pubbliche nonché il concetto di dotazione organica, prevedendo quanto segue:

(co. 1) Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(co. 2) Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

(co. 3) In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

(co. 4) ... Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(co. 5) omissis ...

(co. 6) Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

(co. 6-bis) omissis ...

Osservato:

- che da quanto emerge dalla nuova formulazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, il concetto di dotazione organica, come sino ad oggi inteso, risulta superato – in attuazione dei criteri direttivi espressi nella legge delega di riforma della PA (art. 17 co. 1, let. q, della L. n. 124/2015) – a favore di una concezione più dinamica e flessibile della pianta organica, soggetta a rimodulazione ed a costante aggiornamento in base alle esigenze, di volta in volta, rilevate dall'amministrazione in correlazione al piano delle attività e della performance;
- che, in sede di prima applicazione della disciplina recata dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il divieto di procedere ad assunzioni di nuovo personale sancito dall'art. 6 co. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, si applica solo a far data dal 30 marzo 2018 e, comunque, solamente decorso il termine di 60 giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo per la pianificazione del personale di cui all'art. 6-ter del citato D.Lgs. n. 165/2001 e, pertanto, solo in seguito all'emanazione di dette linee di indirizzo si potrà dare effettiva attuazione alle nuove disposizioni in tema di dotazione organica;

Visto, altresì, l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel), a norma del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

Considerato che, al fine di procedere ad una corretta predisposizione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, si rende necessario ricostruire brevemente l'attuale articolato quadro normativo,

soprattutto alla luce delle numerose modifiche introdotte – nel corso del presente anno – alle disposizioni in materia di personale, afferenti in particolare ai vincoli assunzionali ed alle percentuali di *turn over*;

Richiamato, per quanto qui rileva, l'art. 3 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, rubricato "*Semplificazione e flessibilità nel turn over*", nel testo attualmente vigente il quale prevede, per quanto riguarda le Regioni e gli enti locali, quanto segue:

comma 5. *[Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018]. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.*

comma 5-bis. *Dopo il comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: "557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".*

comma 5-ter. *Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso. ((detta norma prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, prima di avviare nuove procedure concorsuali debbano verificare:*

- a) l'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
- b) l'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza)).

comma 5-quater. *Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.*

comma 5-quinquies. *All'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014" sono soppresse.*

comma 6. *I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.*

Visto il comma 228, dell'art. 1, della legge n. 208/2015, come da ultimo modificato dall'art. 22 commi 1-bis e 2 del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017, che stabilisce:

"Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Fermi restando

l'equilibrio di bilancio di cui ai commi 707 e seguenti del presente articolo e il parametro di spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le regioni che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 12 per cento del titolo primo delle entrate correnti, considerate al netto di quelle a destinazione vincolata, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata, per gli anni 2017 e 2018, al 75 per cento. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”;

Visto altresì l'art. 1, co. 479 lett. d), della Legge n. 232/2016, come modificato dal comma 3 del citato art. 22 del D.L. n. 50/2017, il quale dispone che “Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473 (...)

[lett. d] per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 90 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Fatto presente, inoltre, che il legislatore, allo scopo di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio finalizzate a dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, ha previsto – limitatamente al personale appartenente alla Polizia Locale – percentuali di turn over più ampie rispetto a quelle fissate per il restante personale, prevedendo, pertanto, all'art. 7 co. 2-bis del D.L. n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 48/2017, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” quanto segue “Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2017 e 2018 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale nel limite di spesa individuato applicando le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla spesa relativa al personale della medesima tipologia cessato nell'anno precedente, fermo restando il rispetto degli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le cessazioni di cui al periodo precedente non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

Ricordato che l'art. 16 del Decreto Legge n. 113 del 24.06.2016, convertito dalla legge n. 160/2016, ha stabilito:

- l'abrogazione dell'obbligo di ridurre - rispetto alla media del triennio 2011-13 - il rapporto percentuale tra spese di personale e spese correnti previsto dall'art. 1 comma 557 lettera a) della Legge n. 296/2006 (obbligo che era stato ritenuto cogente dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con le delibere n. 27/2015 e n. 16/2016);
- l'esclusione dai vigenti limiti in materia di lavoro flessibile (art. 9 comma 28 D.L. n. 78/2010) delle spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Tuel; pertanto il riferimento a detto limite (spesa sostenuta nell'anno 2009) deve essere oggetto di eventuale rideterminazione ai fini della verifica del rispetto del ridotto obbligo;

Considerato, in ordine alla disposizione recata dal sopra menzionato comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 90/2014, la quale stabilisce “... è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente ...”, che è venuto consolidandosi l'orientamento espresso, nello specifico, dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con le deliberazioni n. 26-28 del 2015, confermate da successive pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (cfr. Molise delib. 63/2016; Umbria n. 64/2016, Lombardia n. 188/2016), secondo il quale è consentito l'utilizzo dei “resti” ancora disponibili delle quote percentuali di capacità assunzionale riferite al triennio precedente, da intendersi quest'ultimo in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso rispetto all'anno in cui si intende effettuare la/le assunzione/i; in sostanza, quindi, ogni anno il triennio precedente “scorre” in

avanti con perdita della possibilità di utilizzare le residuali quote assunzionali dell'anno che risulta escluso dalla progressione nel tempo;

Che, quindi, alla luce di quanto sopra, nel 2017 è possibile utilizzare i resti delle capacità assunzionali riferite agli anni 2014-15-16;

Ritenuto corretto, in ordine alle specifiche modalità di calcolo dei suddetti resti, considerare gli stessi secondo le percentuali già calcolate nelle precedenti proprie deliberazioni sulla base delle percentuali vigenti nei diversi anni di competenza, e non in base a quelle in vigore nel corrente anno – come prospettato da un recente orientamento espresso dalla Corte dei Conti Lombardia (*cf. delib. n. 23/2017*) – e ciò in linea con il Dpcm 4 aprile 2017, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 3 co. 102, della Legge n. 244/2007 e dell'art. 3 commi 1-3, del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, ha autorizzato varie amministrazioni centrali ad assumere personale, indicando nelle relative tabelle i *budget* assunzionali degli anni precedenti computati secondo le percentuali di *turn over* vigenti nei diversi anni di competenza;

Rilevato, inoltre, che della problematica esposta nel periodo precedente è stata investita anche un'altra sezione regionale della Corte dei Conti - vedasi Corte Conti sez. regionale di controllo per la Sardegna delib. n. 70 del 28.09.2017 - la quale, non condividendo l'assunto espresso dalla sezione lombarda con la precitata delibera 23/2017, data la rilevanza della questione ai fini del corretto computo dei resti delle facoltà assunzionali e delle evidenti ricadute sulla possibilità o meno per gli enti locali di assumere nuovo personale, ha ritenuto di rimettere la stessa al Presidente della Corte dei Conti per la valutazione circa l'opportunità di deferire detta questione di massima alla Sezione delle Autonomie o alle Sezione Riunite ai fini dell'adozione di una pronuncia avente valenza nomofilattica;

Dato atto che, alla luce dei rilievi di cui ai periodi che precedono, nel caso in cui la Sez. delle Autonomie o le Sezioni Riunite della Corte dei Conti si pronunciasse nel senso che i "resti" delle capacità assunzionali vanno calcolati in base alle percentuali vigenti nell'anno in cui vengono utilizzati per effettuare nuove assunzioni e non nell'anno in cui essi si sono generati, di tale eventuale pronuncia si terrà conto, operando una rideterminazione dei residui assunzionali di che trattasi;

Osservato, ancora, per quanto concerne l'istituto della mobilità volontaria - regolato dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 – che:

- alla luce della perdurante vigenza del comma 47 dell'art. 1 della Legge n. 311/2004 (*finanziaria 2005*) il quale recita "... sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente", è stato affermato che tale forma di reclutamento, secondo quanto già a suo tempo indicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica UPPA con parere n. 13731 del 19/03/2010 e come confermato da numerosi pareri resi da diverse sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti nonché dalle sezioni Autonomie e Riunite (*cf. Corte dei Conti Sez. AUT n. 21 del 09/11/2009, Corte dei Conti SS.RR. n. 53-59/2010, Corte dei Conti Sez. regionale per la Lombardia pareri n. 524/2010, 80/2011, 304-373/2012, 90-539/2013 n. 378 del 19.12.2014 e recentemente da Corte dei Conti Sez. regionale per il Piemonte PAR n. 70/2016*) è configurabile in termini di neutralità di spesa allorquando si svolge tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli, anche differenziati, in materia di assunzioni a tempo indeterminato;
- in tal caso non si qualifica come assunzione da parte dell'amministrazione ricevente e ne discende che non è computabile come cessazione, sotto l'aspetto finanziario, da parte dell'amministrazione cedente (vedasi tra l'altro su tale specifico aspetto l'art. 14 comma 7 del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012);
- pertanto l'ingresso di personale in mobilità, per l'ente destinatario, non costituisce "assunzione in senso stretto" e non impegna quindi capacità assunzionale, ovviamente tale spesa va, comunque, conteggiata ai fini del rispetto del tetto complessivo di spesa del personale di cui al comma 557-quater dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (*media spesa triennio 2011-13*);

Rilevato, pur tuttavia, in merito a siffatto ultimo profilo, che la Corte dei Conti Sez. regionale di controllo per la Lombardia con delibera n. 127/2016 – resa in costanza dell'obbligo di riassorbimento del personale soprannumerario delle province ed in risposta ad un quesito posto da un Comune in riferimento alla possibilità o meno di utilizzare i resti delle capacità assunzionali riferite al triennio 2012-14 per

assumere personale anche non appartenente agli enti cc.dd. di area vasta – ha avuto modo di precisare che, qualora l’assunzione derivi da una procedura di mobilità avviata ex art. 30 co. 2-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (*ovvero propedeutica all’indizione di un concorso pubblico*), la stessa non può essere considerata neutra – come previsto in via generale dal citato art. 1, co. 47, della Legge n. 311/2004 – ma, viceversa, essa va ad incidere sui relativi *budget* assunzionali dell’ente, destinati al reclutamento del personale dall’esterno;

Reputato, in considerazione del fatto che, al momento, non si registrano pareri resi da altri organi istituzionali di segno opposto rispetto a quello reso dalla Corte dei Conti lombarda con la sopra citata delibera n. 127/2016, di aderire a tale interpretazione e quindi di operare, prudenzialmente, la decurtazione delle relative capacità assunzionali in caso di assunzioni effettuate ai sensi del richiamato co. 2-bis, dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;

Ritenuto, quindi, alla luce delle sopra illustrate disposizioni legislative ed al fine di rendere le stesse più facilmente comprensibili, di riepilogare – mediante schematizzazione in tabelle – le nuove percentuali di *turn over*, inerenti nello specifico i Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, come di seguito riportato:

Capacità assunzionali ANNO 2017 - Comuni con popolazione sup. a 3000 abitanti Personale non di qualifica dirigenziale, né appartenente alla Polizia Locale		
Condizioni da soddisfare (<i>oltre quelle generali di rispetto delle regole di finanza pubblica e di contenimento della spesa di personale</i>)	Percentuale di <i>turn over</i> rispetto cessazioni anno precedente	Normativa di riferimento
Rapporto dipendenti/popolazione anno 2016 superiore a quello stabilito dal D.M. 24 luglio 2014.	25% spesa cessati anno 2016 (non di P.L.)	Art. 1, co. 228, Legge n. 208/2015, modificato dall’art. 22, co. 2 D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017
Rapporto dipendenti/popolazione anno 2016 inferiore a quello stabilito dal D.M. 24 luglio 2014.	75% spesa cessati anno 2016 (non di P.L.)	“”

Nota: E’ altresì consentito l’utilizzo dei resti delle capacità assunzionali riferite al triennio precedente rispetto all’anno di riferimento (*ovvero 2014/2016 per il 2017*), relative alle cessazioni di personale verificatesi negli anni 2013-14-15, secondo le percentuali vigenti nei diversi anni di competenza. Il triennio precedente è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni (*in cui vengono programmate le stesse*).

Capacità assunzionali ANNO 2018 - Comuni con popolazione sup. a 3000 abitanti Personale non di qualifica dirigenziale, né appartenente alla Polizia Locale		
Condizioni da soddisfare (<i>oltre quelle generali di rispetto delle regole di finanza pubblica e di contenimento della spesa di personale</i>)	Percentuale di <i>turn over</i> rispetto cessazioni anno precedente	Normativa di riferimento
Rapporto dipendenti/popolazione anno 2017 superiore a quello stabilito dal D.M. 10 aprile 2017.	25% spesa cessati anno 2017 (non di P.L.)	Art. 1, co. 228, Legge n. 208/2015, modificato dall’art. 22, co. 2 D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017 – art. 1, co. 479 let. d), L. n. 232/2016, modificato dall’art. 22, co. 3 D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017
Rapporto dipendenti/popolazione anno 2017 inferiore a quello stabilito dal D.M. 10 aprile 2017; rispetto del saldo di cui al comma 466 della Legge n. 232/2016, anno 2017, ma con spazi finanziari inutilizzati pari o superiori all’1% degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio nel quale è rispettato il saldo medesimo.	75% spesa cessati anno 2017 (non di P.L.)	“”
Rapporto dipendenti/popolazione anno 2017 inferiore a quello stabilito dal D.M. 10 aprile 2017; rispetto del saldo di cui al comma 466 della	90% spesa cessati anno 2017 (non di P.L.)	“”

Legge n. 232/2016, anno 2017, con spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il saldo medesimo.		
--	--	--

Capacità assunzionali ANNI 2017 e 2018 - Comuni con popolazione sup. a 1000 abitanti Budget relativo al solo personale appartenente alla Polizia Locale			
Condizioni da soddisfare (<i>oltre quelle generali non espressamente richiamate dalla norma</i>)	Anno 2017 Percentuale di <i>turn over</i> rispetto cessazioni anno precedente	Anno 2018 Percentuale di <i>turn over</i> rispetto cessazioni anno precedente	Normativa di riferimento
Rispetto obiettivi del pareggio di bilancio anno precedente; rispetto obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, co. 557, Legge n. 296/2006.	80% spesa cessati personale P.L. anno 2016	100% spesa cessati personale P.L. anno 2017	Art. 7, co. 2-bis, D.L. n. 14/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 48/2017 – art. 3, co. 5 D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014

Nota: Le cessazioni di cui alla tabella sopra riportata non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale secondo la percentuale di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Capacità assunzionale ANNO 2019 - Comuni con popolazione sup. a 1000 abitanti Budget relativo sia al personale appartenente alla Polizia Locale che al restante personale		
Condizioni da soddisfare (<i>oltre quelle generali non espressamente richiamate dalla norma</i>)	Anno 2019 Percentuale di <i>turn over</i> rispetto cessazioni anno precedente	Normativa di riferimento
//	100% spesa cessati personale anno 2018	Art. 3, co. 5 D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014

Dato atto che la programmazione del fabbisogno di personale triennio 2016-18 e anno 2019, come definita con deliberazione di GC n. 145/2016, successivamente modificata con varie deliberazioni, da ultimo con propria deliberazione n. 67 datata 9 maggio 2017, prevedeva le seguenti misure occupazionali:

PROGRAMMA OCCUPAZIONALE 2016-18 E 2019				
AREA	PROFILI DA REPERIRE	MODALITA'	NOTE	ANNI
Finanziaria	n. 1 Istruttore amm.vo-contabile cat. C a tempo pieno e indeterminato nelle more del perfezionamento della procedura di cui sopra assunzione/prosecuzione rapporto di lavoro di una figura di pari profilo professionale, a tempo pieno e determinato, mediante utilizzo vigente graduatoria a tempo determinato. <i>(nota: sino al 31.12.2016 si portano a conclusione i contratti e tempo parziale e determinato al momento in essere nel rispetto dei limiti in tema di lavoro</i>	mediante mobilità esterna/utilizzo graduatorie in corso di validità/indizione concorso pubblico	Previa verifica assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei in graduatorie vigenti (<i>nota: misura che verrà portata a conclusione con assunzione dell'unità lavorativa dal 01.12.2017, mediante mobilità esterna ex art. 30, co. 2-bis, D.Lgs. n. 165/2001</i>)	2016/18

	<i>flessibile)</i>			
Amministrativa	n. 1 Collaboratore Amm.vo cat. B3 a tempo pieno e indeterminato – con qualifica di messo-notificatore <i>(nota: nel 2017 possibilità di utilizzo, nel rispetto dei limiti in tema di lavoro flessibile e nelle more del perfezionamento della procedura di reclutamento in questione, della vigente graduatoria concorsuale a tempo determinato)</i>	mediante mobilità esterna/utilizzo graduatorie in corso di validità/indizione concorso pubblico	Previa verifica assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei in graduatorie vigenti <i>(nota: misura portata a conclusione con assunzione dell'unità lavorativa dal 15.04.2017)</i>	2016/18
Servizi alla Persona	n. 1 una figura di assistente sociale cat. D1 a tempo parziale (26 h) e indeterminato	mediante mobilità volontaria esterna ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001		2018/19
Gestione del Territorio	n. 1 figura professionale di categoria "D1" a tempo indeterminato e pieno	mediante procedura di mobilità esterna ex art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001	<i>(nota: misura portata a conclusione con assunzione dell'unità lavorativa a far data dal 01.10.2017)</i>	2017/18
Gestione del Territorio	n. 1 figura professionale di categoria "B" a tempo indeterminato e pieno	mediante procedura di mobilità esterna ex art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001	<i>(nota: procedura espletata in data 27.05.2017 con esito infruttuoso)</i>	2017/18
Polizia Locale	n. 3 figure di agenti di P.L., con rapporto di lavoro corrispondente a quello del personale richiedente la mobilità in uscita, giusta deliberazione di GC n. 166/2016	mediante procedura di mobilità esterna ex art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001	<i>(nota: procedura espletata in data 06/03/2017 e in data 12/07/2017 con esito infruttuoso)</i>	2016/18
/	/	/	/	/

Preso atto che, allo stato attuale, si registrano i seguenti avvicendamenti di personale:

in entrata:

- nel corso del 2017 si è perfezionata (15 aprile) l'assunzione, tramite attingimento da graduatoria vigente di altro ente locale, di n. 1 collaboratore amm.vo cat. B3 a tempo pieno *(rilevante ai fini dell'utilizzo delle facoltà assunzionali)*;
- è stata portata a conclusione l'assunzione, tramite mobilità esterna ex art. 30 co. 1 D.Lgs. n. 165/2001, dell'unità lavorativa cat. giuridica D1 assegnata all'Area Gestione del Territorio, a far data dal 01.10.2017 *(non rilevante ai fini dell'utilizzo delle facoltà assunzionali)*;
- verrà, altresì, portata a conclusione l'assunzione, tramite mobilità esterna ex art. 30 co. 2-bis D.Lgs. n. 165/2001, dell'unità lavorativa cat. giuridica C1 relativa all'Area Finanziaria, a far data dal 01.12.2017 *(rilevante ai fini dell'utilizzo delle facoltà assunzionali)*;

in uscita:

- nell'anno 2016 e nel 2017 *(allo stato attuale)*, non si registrano cessazioni, rilevanti ai fini della formazione di *budget* assunzionali, di personale della Polizia Locale;
- si sono verificate due cessazioni (dimissioni), sempre nel corso del 2017, di n. 1 funzionario tecnico cat. giuridica D3, a tempo parziale (18 h) e di n. 1 funzionario farmacista cat. giuridica D3, a tempo pieno;
- sono state autorizzate n. 3 mobilità in uscita nei confronti di agenti appartenenti alla P.L., *(con valenza sino al 31.12.2017)*, al momento risulta perfezionato il trasferimento di n.1 agente di P.L. dal 01.10.2017, il passaggio ad altro ente locale di un secondo agente di P.L. si perfezionerà a far data dal 01.01.2018;

- è stato concesso nulla osta al trasferimento, mediante mobilità esterna, a favore dell'esecutore tecnico comunale (cat. B2), il relativo trasferimento presso il nuovo ente, al momento, non si è comunque perfezionato;
- è stata, altresì, autorizzata la mobilità in uscita a favore del tecnico informatico (cat. C3), al momento non risulta pervenuta la relativa richiesta di definizione della data di trasferimento da parte dell'ente di destinazione;
- per il 2018 sono previste le due seguenti cessazioni per collocamento a riposo:
- n. 1 agente di P.L. cat. C1 (pos. econom. C4) a tempo pieno;
- n. 1 Istruttore direttivo amministrativo-contabile cat. D1 (pos. econom. D2), a tempo pieno Area Amm.va, ufficio servizi demografici.

Acquisita inoltre al protocollo comunale in data 13.10.2017, al nr. 16468, la richiesta da parte della dipendente assegnata all'Area Amministrativa-Servizi Demografici sig.ra Alessandra Mussini - Istruttore amm.vo cat. C1 posizione economica C5 part-time 30h – di rilascio di preventivo nulla osta per poter partecipare alla procedura selettiva per mobilità esterna indetta da altro ente locale;

Tenuto conto che con propria deliberazione n. 163 del 24.10.2017, è stato concesso alla predetta dipendente il richiesto nulla osta all'eventuale trasferimento mediante mobilità esterna presso altro ente, condizionato tuttavia alla previa copertura del posto che si renderebbe conseguentemente vacante;

Atteso, pertanto, sulla base di quanto sopra riportato e considerato, che il potenziale assunzionale dell'ente, risulta essere quello riprodotto nelle seguenti tabelle:

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2014 → 80% cessazioni anno 2013 (ente avente rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiore al 25%)						
Profili cessazioni	Anno cessazione	Cat. Giuridica di accesso	Full-time – Part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Importo annuo
n. 1 Funzionario amm.vo	2013	D3	36 h	24.338,14	2.028,18	26.366,32
TOTALE costo cessati				24.338,14	2.028,18	26.366,32
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2014 → 80% cessazioni 2013						21.093,06
Quota capacità assunzionale già utilizzata (assunz., nel 2017, n. 1 B3 FT)						- 19.749,08
Quota capacità assunzionale già utilizzata (assunz., nel 2017, n. 1 C1 FT ex art. 30 co. 2-bis D.Lgs. n. 165/2001 - € 21.075,33 differenza decurtata € 1.343,98 – da decurtare ancora 19.731,35)						- 1.343,98
Capacità assunzionale disponibile						€ 0,00
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2015 → 100% cessazioni anno 2014 (ente avente rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiore al 25%)						
Profili cessazioni	Anno cessazione	Cat. Giuridica di accesso	Full-time – Part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Importo annuo
n. 1 Istruttore amm.vo-contabile	2014	C1	28 h	15.130,92	1.260,91	16.391,83
TOTALE costo cessati				15.130,92	1.260,91	16.391,83
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2015 → 100% cessazioni 2014						16.391,83
Quota capacità assunzionale già utilizzata (assunz., nel 2017, n. 1 C1 FT ex art. 30 co. 2-bis D.Lgs. n. 165/2001 – da decurtare € 19.731,35 differenza decurtata € 16.391,83 – da decurtare ancora € 3.339,52)						- 16.391,83
Capacità assunzionale disponibile						€ 0,00
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2016 → 100% cessazioni anno 2015 (ente avente rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiore al 25%)						
Profili cessazioni	Anno cessazione	Cat. Giuridica di accesso	Full-time – Part-time	Stipendio tabellare	13 ^a mensilità	Importo annuo

n. 1 Istruttore amm.vo-contabile	2015	C1	36 h	19.454,15	1.621,18	21.075,33
TOTALE costo cessati				19.454,15	1.621,18	21.075,33
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2016 → 100% cessazioni 2015						21.075,33
Quota capacità assunzionale già utilizzata (<i>assunz., nel 2017, n. 1 C1 FT ex art. 30 co. 2-bis D.Lgs. n. 165/2001 – da decurtare € 3.339,52</i>)						- 3.339,52
Capacità assunzionale disponibile						€ 17.735,81
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2017 → 75% cessazioni anno 2016 (ente che rispetta il rapporto dipendenti/popolazione di cui al D.M. 24 luglio 2014)						
Profili cessazioni	Anno cessazione	Cat. Giuridica di accesso	Full-time – Part-time	Stipendio tabellare	13^a mensilità	Importo annuo
n. 1 Istruttore amm.vo-contabile	2016	C1	36 h	19.454,15	1.621,18	21.075,33
TOTALE costo cessati				19.454,15	1.621,18	21.075,33
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2017 → 75% cessazioni 2016						15.806,50
Quota capacità assunzionale già utilizzata						0,00
Capacità assunzionale disponibile						€ 15.806,50
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2018 → 75% cessazioni anno 2017 (l'ente rispetta il rapporto dipendenti/popolazione di cui al D.M. 10 aprile 2017, rispetta, in via programmatica, il saldo di cui al co. 466, della L. n. 232/2016, anno 2017, non vi sono, viceversa, dati che, al momento, possano confermare la possibilità del rispetto del parametro concernente la permanenza di spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il saldo medesimo, ovvero il 2017)						
Profili cessazioni	Anno cessazione	Cat. Giuridica di accesso	Full-time – Part-time	Stipendio tabellare	13^a mensilità	Importo annuo
n. 1 Funzionario Farmacista	2017	D3	36 h	24.338,14	2.028,18	26.366,32
n. 1 Funzionario Tecnico	2017	D3	18 h	12.169,07	1.014,09	13.183,16
TOTALE costo cessati						39.549,48
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2018 → 75% cessazioni 2017						29.662,11
Quota capacità assunzionale già utilizzata						0,00
Capacità assunzionale disponibile						€ 29.662,11
Capacità assunzionale 2017 (+ RESTI quote <i>turn over</i> disponibili anni 2014-2015-2016)						€ 33.542,31
Capacità assunzionale 2018 (+ RESTI quote <i>turn over</i> disponibili anni 2015-2016-2017)						€ 63.204,42

CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2019 → 100% cessazioni anno 2018 (art. 3 comma 5 D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014)						
Profili cessazioni	Anno cessazione	Cat. Giuridica di accesso	Full-time – Part-time	Stipendio tabellare	13^a mensilità	Importo annuo
n. 1 Istruttore Direttivo amm.vo-contabile	2018	D1	36 h	21.166,71	1.763,89	22.930,60
n. 1 Agente di P.L.	2018	C1	36 h	19.454,15	1.621,18	21.075,33

TOTALE costo cessati		44.005,93
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2019 → 100% cessazioni 2018		44.005,93
Quota capacità assunzionale già utilizzata		0,00
Capacità assunzionale disponibile		€ 44.005,93
Capacità assunzionale 2019 (+ RESTI quote <i>turn over</i> disponibili anni 2016-2017-2018)		€ 107.210,35

Preso atto che, tenuto conto degli avvicendamenti di personale (al momento concretizzati) come più sopra illustrati ed in attesa dell'emanazione delle linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, la dotazione organica di questo ente risulta essere così composta:

dotazione organica

CATEGORIA	POSTI PREVISTI	POSTI COPERTI	POSTI VACANTI
A1	1	1	0
B1	4	2	2
B3	4	3	1
C1	28	21	7
D1*	6	5	1
D3*	9	6	3
TOTALE	52	39	13

* n. 1 posto di categoria D riservato alla figura del Vicesegretario comunale

Ritenuto, in sintonia con le esigenze di programmazione del fabbisogno di personale come meglio esplicitate nel prosieguo del presente atto, di confermare la sopra indicata vigente dotazione organica; confermando, altresì, la riserva di nr. 1 posto di cat. D1 per una figura di assistente sociale;

Esaminato l'attuale contingente di personale in servizio nelle singole Aree, tenuto conto dei trasferimenti che andranno a perfezionarsi entro la fine del corrente anno, considerati gli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale, viste le capacità assunzionali riassunte nelle tabelle di cui sopra e valutate, infine, le esigenze necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente, si ritiene prioritario - in coerenza con gli strumenti di pianificazione pluriennale delle attività - adottare le seguenti misure occupazionali relative al **Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2017-2019 e anno 2020:**

- ❖ anni 2017-18: - avvio procedura per assunzione di una figura di Agente di Polizia Locale cat. C a tempo pieno e indeterminato – mediante mobilità esterna ex art. 30 co. 2-bis D.Lgs. n. 165/2001/utilizzo graduatorie in corso di validità/indizione concorso pubblico. (*budget assunzionale richiesto per avvio procedimento e successivo perfezionamento assunzione € 21.075,33*);
- ❖ anni 2017-18: - avvio procedura per assunzione di una figura di Istruttore amministrativo cat. C a tempo pieno e indeterminato – mediante mobilità esterna ex art. 30 co. 1 D.Lgs. n. 165/2001. (*misura finanziariamente neutra ai fini delle facoltà assunzionali, ma rilevante ai fini del rispetto della spesa complessiva del personale*). Area Amministrativa-Servizi Demografici;
- ❖ anno 2018: - avvio procedura per assunzione di una figura di Istruttore amministrativo cat. C a tempo pieno e indeterminato o di un Istruttore Direttivo amm.vo cat. D1 a tempo pieno e indeterminato – mediante mobilità esterna ex art. 30 co. 1 D.Lgs. n. 165/2001. (*misura finanziariamente neutra ai fini delle facoltà assunzionali, ma rilevante ai fini del rispetto della spesa complessiva del personale*). Area Amministrativa-Servizi Demografici;
- ❖ anno 2018: - avvio procedura per assunzione di una figura di Esecutore tecnico cat. B1 a tempo pieno e indeterminato – mediante mobilità esterna ex art. 30 co. 2-bis D.Lgs. n.

165/2001/utilizzo graduatorie in corso di validità/indizione concorso pubblico. (*budget assunzionale richiesto per avvio procedimento e successivo perfezionamento assunzione € 18.681,77*). Area Gestione del Territorio;

- ❖ anno 2019: - avvio procedura per assunzione di una figura di assistente sociale cat. D1 a tempo pieno (36 h) e indeterminato – mediante mobilità esterna ex art. 30 co. 2-bis D.Lgs. n. 165/2001/utilizzo graduatorie in corso di validità/indizione concorso pubblico. (*budget assunzionale richiesto per avvio procedimento e successivo perfezionamento assunzione € 22.930,60*). Area Servizi alla Persona;
- ❖ anno 2019: - avvio procedura per assunzione di una figura di Agente di Polizia Locale cat. C a tempo pieno e indeterminato – mediante mobilità esterna ex art. 30 co. 2-bis D.Lgs. n. 165/2001/utilizzo graduatorie in corso di validità/indizione concorso pubblico. (*budget assunzionale richiesto per avvio procedimento e successivo perfezionamento assunzione € 21.075,33*);

Dato atto che l'effettivo utilizzo delle capacità assunzionali indicate nelle tabelle di cui sopra potrà essere correttamente imputato alle corrispondenti annualità, soltanto nell'anno in cui verranno a concretizzarsi le relative assunzioni;

Fatto presente che, come risulta dall'attestazione resa dalla Responsabile dell'Area Finanziaria in data 06.11.2017, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, questo Ente rispetta i seguenti requisiti in ordine ai vincoli di natura giuridica e contabile necessari al fine di poter procedere ad assunzioni di personale con qualsivoglia tipologia contrattuale:

- la spesa di personale sostenuta nell'anno 2016 e quella prevista e programmata per gli anni 2017-2018-2019 è contenuta nel valore medio registrato nel triennio 2011-13 (*art. 1 commi 557-557-quater Legge n. 296/2006*);
- l'Ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica in tema di pareggio di bilancio nell'anno 2016 ed in via programmatica rispetta l'obbligo del pareggio di bilancio per l'anno 2017 (*art. 1 comma 723 L. 208/2015 e art. 1 commi 475-476 L. n. 232/2016*);
- è stato inviato, entro i termini prescritti, al MEF-RGS la certificazione del rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio dell'anno precedente (*delibera GC 92 del 20.06.2017*) – (*art. 1 comma 720 L. n. 208/2015*);
- con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, l'ente ha rispettato i relativi termini di approvazione previsti dal Tuel (*deliberazione di CC n. 16 del 30.03.2017*) ed ha inviato entro il termine di trenta giorni dall'approvazione i relativi dati alla banca dati delle PPAA; in riferimento al rendiconto 2016 l'ente ha proceduto alla relativa approvazione con deliberazione di CC n. 33 del 30.05.2017 ed ha inviato entro il termine di trenta giorni dall'approvazione i relativi dati alla banca dati delle PPAA; infine, in relazione al bilancio consolidato 2016, l'ente ha proceduto alla relativa approvazione con deliberazione consiliare n. 57 del 29.09.2017 (*art. 9, commi 1-quinquies e segg. ti del D.L. n. 113/2016, convertito in Legge n. 160/2016*), nota: il divieto di effettuare assunzioni permane finché non si adempie al singolo obbligo previsto;
- l'ente ha approvato il PEG relativo al triennio 2017-19 (*deliberazione GC n. 76 del 16.05.2017*);
- ha adempiuto alle previsioni in materia di organizzazione degli uffici e di fabbisogni di personale (*art. 6, co. 6 D.Lgs. n. 165/2001*), nota: il divieto di assumere personale in funzione di tale adempimento, si applica a far data dal 30.03.2018 e comunque solo decorsi 60 giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al precitato art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001;
- ha effettuato la ricognizione sull'insussistenza di personale in sovrannumero o in eccedenza ex art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001;
- ha approvato il piano triennale delle azioni positive per le pari opportunità, con deliberazione di GC n. 105 del 04.07.2017 – triennio 2017-19, (*art. 48 D.Lgs. n. 198/2006*);
- è rispettato il limite di spesa per il lavoro flessibile ai sensi dell'art. dell'art. 9 – comma 28 – del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, come da ultimo integrato dall'art. 16 comma 1-quater del D.L. n. 113/2016 (*limite fissato al 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009, con esclusione dal computo delle predette spese degli incarichi di cui all'art. 110 comma 1 del Tuel*).

Visto l'art. 19 – comma 8 – della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ai sensi del quale “a decorrere

dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali ...omissis... accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;

Visto altresì l'art. 3 comma 10-bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, a mente del quale il rispetto da parte degli enti locali degli adempimenti in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del citato decreto, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il Prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno;

Acquisito, pertanto, il parere favorevole del Revisore dei conti, rilasciato con verbale n. 20/2017 in data 07/11/2017 – allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale – relativo alla compatibilità del presente documento di programmazione del fabbisogno di personale anni 2017-19 e anno 2020 con il vigente ordinamento contabile;

Dato atto che, con nota prot. n. 18162 del 10.11.2017, della presente proposta deliberativa è stata data preventiva informazione alle organizzazioni sindacali e alle RSU, ai sensi dell'art. 7 del CCNL di Comparto del 01.04.1999;

Visti:

- i pareri favorevoli dei servizi interessati sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 48-89-91;
- il D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i.;
- il vigente statuto comunale;

Con voto unanime favorevole espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di confermare la vigente dotazione organica, come risultante dal prospetto riportato in premessa e con le precisazioni ivi indicate;
- 2) di dare atto che, in relazione alle esigenze funzionali, ai compiti istituzionali propri dell'ente, e alla luce dell'effettivo contingente di personale in servizio questo Ente non presenta situazioni di sovrannumero e/o eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001;
- 3) di approvare il **Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2017-2019 e anno 2020**, nei termini indicati nella seguente tabella:

PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALI ANNI 2017-19 E ANNO 2020				
AREA	PROFILI DA REPERIRE	MODALITA'	NOTE	ANNI
Polizia Locale	n. 1 Agente di P.L. cat. C a tempo pieno e indeterminato	mediante mobilità esterna ex art. 30 co. 2-bis D.Lgs. n. 165-2001/utilizzo graduatorie in corso di validità/indizione concorso pubblico	Budget assunzionale richiesto per avvio procedimento e successivo perfezionamento assunzione € 21.075,33	2017/18
Amministrativa Servizi Demografici	n. 1 Istruttore amministrativo cat. C a tempo pieno e indeterminato	mediante mobilità esterna ex art. 30 co. 1 D.Lgs. n. 165-2001	Misura finanziariamente neutra ai fini delle facoltà assunzionali, ma rilevante ai fini del rispetto della spesa complessiva del personale (<i>procedura da avviarsi subordinatamente all'esito favorevole della selezione cui parteciperà l'unità lavorativa in servizio presso questo ente</i>)	2017/18
Amministrativa Servizi Demografici	n. 1 Istruttore amministrativo cat. C oppure di n. 1 Istruttore Direttivo amm.vo cat. D a tempo pieno e indeterminato	mediante mobilità esterna ex art. 30 co. 1 D.Lgs. n. 165-2001	Misura finanziariamente neutra ai fini delle facoltà assunzionali, ma rilevante ai fini del rispetto della spesa complessiva del personale (<i>per effetto di cessazione di una unità lavorativa dovuta a pensionamento</i>)	2018
Gestione del Territorio	n. 1 figura di esecutore tecnico cat. B1 a tempo indeterminato e pieno	mediante mobilità esterna ex art. 30 co. 2-bis D.Lgs. n. 165-2001/utilizzo graduatorie in corso di validità/indizione concorso pubblico	Budget assunzionale richiesto per avvio procedimento e successivo perfezionamento assunzione € 18.681,77 <i>(unità che si aggiunge all'attuale contingente di personale con qualifica di operaio)</i>	2018
Servizi alla Persona	n. 1 una figura di assistente sociale cat. D1 a tempo pieno (36 h) e indeterminato	mediante mobilità esterna ex art. 30 co. 2-bis D.Lgs. n. 165-2001/utilizzo graduatorie in corso di validità/indizione concorso pubblico	Budget assunzionale richiesto per avvio procedimento e successivo perfezionamento assunzione € 22.930,60	2019
Polizia Locale	n. 1 Agente di P.L. cat. C a tempo pieno e indeterminato	mediante mobilità esterna ex art. 30 co. 2-bis D.Lgs. n. 165-2001/utilizzo graduatorie in corso di validità/indizione concorso pubblico	Budget assunzionale richiesto per avvio procedimento e successivo perfezionamento assunzione € 21.075,33 <i>(per effetto di cessazione di una unità lavorativa dovuta a pensionamento)</i>	2019
/	/	/	/	/

- 4) di dare atto che per l'anno 2020 non sono previste misure assunzionali;
- 5) di dare atto, inoltre, che il Piano triennale dei fabbisogni di personale adottato con il presente provvedimento sostituisce il precedente programma assunzionale 2016/18 e anno 2019 approvato con deliberazione giunta n. 145/2016 e successive sue modificazioni;

- 6) di dare atto, infine, che le facoltà assunzionali indicate nelle tabelle di cui in preambolo verranno rideterminate in riduzione in base all'anno in cui si perfezioneranno le singole assunzioni programmate;
- 7) di demandare ai competenti organi gestionali l'adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento.

Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile a tutti gli effetti, con separata unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante la necessità di avviare con sollecitudine le misure assunzionali previste nel piano occupazionale approvato col presente atto.

Allegati:

- pareri ex art. 49 Tuel;
- attestazione sussistenza requisiti responsabile Area Finanziaria;
- parere del revisore dei Conti verbale n. 20/2017.

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

PARERI di cui all'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli interni

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2017-2019 E PROGRAMMAZIONE 2020

AREA AFFARI GENERALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell'AREA AFFARI GENERALI, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli interni, esprime parere

Favorevole

in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Data: 06-11-2017



Il Responsabile dell'Area
F.to dott. OMAR RICCARDO FRIGNANI

AREA FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Ragioniere comunale, responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 6 Regolamento per la disciplina dei controlli interni, esprime parere

Favorevole

in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui all'oggetto in quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Data: 06-11-2017



Il Responsabile dell'Area
F.to Rag. GABRIELLA BERNINI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to dott.ssa CHIARA DRAGO

IL SEGRETARIO COMUNALE
L.S. F.to dott. GIUSEPPE BRANDO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo on line di questo Comune, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE dà atto che del presente verbale di deliberazione viene data comunicazione in data odierna ai capigruppo consiliari.

Dalla Residenza comunale, 16-11-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
L.S. F.to dott. GIUSEPPE BRANDO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 14-11-2017 con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel).

Dalla Residenza comunale, 16-11-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
L.S. F.to dott. GIUSEPPE BRANDO